



COMUNE DI CASALMAGGIORE

-PROVINCIA DI CREMONA-

ESENZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO

di cui all'art. 5 del Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera consiliare n. 10 del 27/02/2025

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Casalmaggiore
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
 - c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture ospedaliere del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);
 - d) i dipendenti pubblici, incluso il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza, oppure nel caso le ragioni di servizio siano documentate;
 - e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici, le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica a un autista di pullman, un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
 - f) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore (uno);
 - g) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune di Casalmaggiore;
 - h) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - i) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Casalmaggiore per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.
2. L'esenzione, ad esclusione della lettera b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e successive modificazioni e, nel caso di cui al punto d), alla presentazione della documentazione ufficiale attestante le ragioni di servizio.